

Codice A1802B

D.D. 3 ottobre 2023, n. 2488

R.D. 1175/1933, D.P.R. 327/2001, D.Lgs. 330/2004, l.r. 3/2023, D. MITE 20.10.2022. "Autorizzazione a costruire ed esercire un'infrastruttura elettrica alla tensione di 15.000 V in località Castellaro del Comune di Mongiardino Ligure (AL), connessa all'infrastruttura energetica lineare costituita da cavi interrati in media tensione da Cabina Primaria "Busalla" a nuovo Centro Satellite Vobbia (GE) e successive....



ATTO DD 2488/A1802B/2023

DEL 03/10/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1802B - Infrastrutture e pronto intervento

OGGETTO: R.D. 1175/1933, D.P.R. 327/2001, D.Lgs. 330/2004, l.r. 3/2023, D. MITE 20.10.2022. "Autorizzazione a costruire ed esercire un'infrastruttura elettrica alla tensione di 15.000 V in località Castellaro del Comune di Mongiardino Ligure (AL), connessa all'infrastruttura energetica lineare costituita da cavi interrati in media tensione da Cabina Primaria "Busalla" a nuovo Centro Satellite Vobbia (GE) e successive diramazioni", ad istanza di e-distribuzione SpA. Conclusione della Conferenza di Servizi Decisoria svoltasi ai sensi degli artt. 14 c. 2 e 14 -bis L. 241/90, in forma semplificata e in modalità asincrona

In data 28.03.2023, ns. protocollo n.13687/A1800A del 28.03.2024, e successiva integrazione del 04.04.2023, ns. protocollo n.15194/A1800A del 05.04.2023, la Società e-distribuzione SpA, con sede in Roma (RM) Via Ombrone n. 2, in persona di Cicirello Francesco, in qualità di Procuratore, ha presentato domanda, unitamente agli elaborati progettuali in formato digitale, di "Autorizzazione a costruire ed esercire un'infrastruttura elettrica alla tensione di 15.000 V in località Castellaro del Comune di Mongiardino Ligure (AL)", facente parte integrante dell'infrastruttura energetica lineare costituita da cavi interrati in media tensione da Cabina Primaria "Busalla" a nuovo Centro Satellite posta nel Comune di Vobbia e successive diramazioni nei Comuni di Busalla, Crocefieschi, Vobbia (GE) e Mongiardino Ligure (AL).

L'impianto in esame risulta composto da:

- n. 1 cavo elettrico di media tensione isolato cordato a elica tipo 3x185AL posto entro n.1 cavidotto diam. 160 mm e predisposizione tritubo orizzontale per fibra ottica.

Il progetto prevede la realizzazione di un'infrastruttura energetica aerea in media tensione (15000 V) che si sviluppa tra i territori della Regione Liguria e della Regione Piemonte, per una lunghezza complessiva di ml 26.395,60, di cui ml 7.381,70 ricadenti nella provincia di Alessandria. La linea risulta essere completamente interrata ad eccezione di alcuni tratti esterni in spalla ad opere di attraversamento di corsi d'acqua.

La nuova infrastruttura si rende necessaria per aumento della fornitura e miglioramento della stabilità ed efficienza della distribuzione dell'energia elettrica in media tensione tramite l'installazione di un cavo alimentatore in grado di erogare elevate potenze denominato "feeder" e creazione di infrastruttura ad anello per garantire continuità del servizio.

La zona attraversata dalla linea elettrica in oggetto risulta sottoposta a vincolo paesaggistico, vincolo idrogeologico (deroga), viabilità provinciale.

Ai sensi dell'applicazione dell'art. 10 comma 4 della l.r. 40/98 e s.m.i., l'opera in esame risulta esclusa dal procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale.

Il procedimento amministrativo *de quo* risulta strettamente connesso con altro pendente presso la Città Metropolitana di Genova, per cui si ravvisa la necessità di raccordo tra i relativi provvedimenti finali.

Per l'infrastruttura in oggetto la Società e-distribuzione SpA ha richiesto la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e inamovibilità.

A seguito della verifica dei requisiti tecnico-amministrativi, necessari per la procedibilità e l'ammissibilità dell'istanza, è stata pubblicata, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 15 del 13.04.2023, la Comunicazione n. 1556/A1802B del 06.04.2023 di avvenuto deposito di copia informatica degli elaborati progettuali e avviso di avvio del procedimento, con contestuale indizione della Conferenza dei Servizi Decisoria, da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi degli artt. 7, 14 c. 2 e 14-bis legge n. 241/90.

Gli Enti interessati, coinvolti nel procedimento, hanno trasmesso, previa richiesta e successive integrazioni rese dalla società richiedente, pareri, nulla osta e contributi che vengono riportati di seguito:

-Nota prot. n. 110389 del 31.05.2023 del MIMI-Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta Settore III-Reti e Servizi di Comunicazione: *"... Dall'analisi della documentazione inerente l'opera di cui all'oggetto si evince la presenza di condutture di energia elettrica. La documentazione depositata dalla società E-Distribuzione spa risulta essere conforme a quanto indicato dall'articolo 56 del Decreto legislativo n. 259/03 e ss.mm.ii.*

Infine, nel caso in cui sia prevista in progetto anche la realizzazione di reti di comunicazione elettronica ad uso privato, su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici, a servizio dell'impianto elettrico o delle tubazioni metalliche (ad es. reti di telesorveglianza, telecontrollo, monitoraggio, altro) si informa che ai sensi degli articoli 99 e 104 del codice delle comunicazioni elettroniche (Decreto legislativo n. 259/03 e s.m.i.), l'attività di installazione ed esercizio di dette reti è assoggettata ad una autorizzazione generale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 99 comma 5 e dall'art. 105 del predetto codice, che consegue alla presentazione della dichiarazione e della documentazione prescritte dall'art. 99 comma 4 e dell'art. 107 del succitato Codice al Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e Postali – Divisione II – Comunicazioni elettroniche ad uso privato - Viale America 201 – 00144 ROMA".

-Nulla osta dell'Aeronautica Militare-Comando 1' Regione Aerea con prot. n. 9481 del 28.04.2023: *"1. L'intervento in epigrafe, quale descritto nella documentazione pervenuta con il foglio in riferimento, non interferisce né con sedimi/infrastrutture intestati a questa Forza Armata né con Servitù prediali o Militari (D.Lgs. 66/2010 art.lo 320 e segg.) a loro servizio.*

2. Pertanto Nulla Osta relativamente ai soli aspetti demaniali di interesse di questa F.A. alla esecuzione dell'intervento di cui sopra.

3. Per quanto attiene alle potenziali interferenze con l'attività di aeronavigazione si richiama la necessità di dover rispettare, in linea generale, le disposizioni contenute nella circolare dello Stato Maggiore Difesa n° 146 /394/4422 in data 09/08/2000 "Opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, segnaletica e rappresentazione cartografica", la quale, ai fini della sicurezza dei voli a bassa quota, impone obblighi già con riferimento ad opere:

- di tipo verticale con altezza dal piano di campagna uguale/superiore a 15 metri (60 metri nei centri abitati);*
- di tipo lineare con altezza dal piano di campagna uguale/superiore a 15 metri;*
- elettrodotti, a partire da 60 Kv;*

- piattaforme marine e relative sovrastrutture.

(Qualora non disponibile, la suddetta circolare potrà essere richiesta tramite mail a aeroregione1.utp@aeronautica.difesa.it).

-Parere di competenza del Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere reso con nota prot. n. 4277 del 18.04.2023: *“In merito al procedimento di cui all’oggetto, dalla lettura della documentazione presentata si rileva che, nel tratto di 7.381,70 m ricadente nel territorio della Regione Piemonte, il progetto prevede la produzione di circa 2.360 m³ di terre e rocce da scavo che verranno interamente riutilizzate per gli interventi di ripristino.*

Per quanto di competenza del Settore scrivente, non si ritiene necessario formulare osservazioni o prescrizioni particolari nella specifica fase autorizzativa in corso”.

-Nota prot. n. 879 del 14.04.2023 dell’Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Appennino Piemontese con cui *“a riscontro di quanto pervenuto dalla Regione Piemonte Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e logistica Settore Infrastrutture e Pronto Intervento, in relazione a quanto in oggetto si specifica come l’intervento di cui trattasi ricada all’esterno del territorio della ZSC IT1180011 “Massiccio dell’Antola, Monte Carmo, Monte Legnà” in delega a questo Ente, né si rileva la probabilità di possibili effetti negativi indiretti da parte della realizzazione dell’infrastruttura lineare elettrica sullo stato di conservazione di specie e habitat presenti nel Sito, motivo per il quale non si configura la necessità di attivazione procedimentale della Procedura per la Valutazione di Incidenza, in capo dell’EGAP Appennino Piemontese”.*

-Nota prot. n. 6157-P del 03.04.2023 con cui il MIC-Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di AL AT e CN *“esprime quanto segue:*

TUTELA PAESAGGISTICA

Considerato che la località interessata dall’intervento ricade in parte in area tutelata ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. per gli effetti dell’art. 142, comma 1, lettera g) territori coperti da boschi e foreste, così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;

Preso atto dalla documentazione in esame che la nuova infrastruttura si rende necessaria “... per aumento della fornitura e miglioramento della stabilità ed efficienza della distribuzione dell’energia elettrica in media tensione tramite l’installazione di un cavo alimentatore in grado di erogare elevate potenze denominato “feeder” e creazione di infrastruttura ad anello per garantire continuità del servizio...” (cfr. Domanda di autorizzazione a costruire ed esercire un impianto elettrico alla tensione di 15000V nel comune di Mongiardino Ligure);

Considerato che “... La lunghezza complessiva dell’infrastruttura è pari a ml 26.395,60 di cui ml 19.013,90 ricadenti nella Città Metropolitana di Genova e ml 7.381,70 nella provincia di Alessandria. La linea risulta essere completamente interrata ad eccezione di alcuni tratti esterni in spalla ad opere di attraversamento di corsi d’acqua...” (cfr. Relazione tecnica descrittiva);

Considerato che “... Per l’attraversamento di viadotti e corsi d’acqua in cui non è sufficiente la sezione stradale saranno realizzati tratti esterni con staffaggio della tubazione in spalla ponte...” (cfr. Relazione paesaggistica);

Valutate le fotosimulazioni realistiche descrittive della proposta progettuale, con particolare attenzione alla presenza di “tratti esterni in spalla ad opere di attraversamento di corsi d’acqua” (cfr. Allegato E. Vincolo paesaggistico. Comune di Mongiardino Ligure, “punto di scatto 01, 02, 03”);

*Valutato che [nel] suo complesso l’intervento risulta compatibile dal **punto di vista paesaggistico** in quanto coerente con i valori tutelati, per quanto di competenza, questa Soprintendenza esprime **parere favorevole** all’emissione dell’autorizzazione paesaggistica, alle seguenti **vincolanti prescrizioni**:*

- In corrispondenza del posizionamento di “tratti esterni in spalla ad opere di attraversamento di corsi d’acqua”, si adottino i piu’ adeguati interventi di mitigazione a distanza ravvicinata, con finiture, schermature e protezioni dei cavi, coerenti con il contesto paesaggistico in esame. A tale scopo, prima dell’inizio dei lavori, si trasmetta a questo Ufficio l’aggiornamento degli elaborati grafici e delle fotosimulazioni realistiche riferiti all’intervento, possibilmente anche con il supporto di specifiche Schede tecniche, così che la Scrivente possa verificare il puntuale adempimento e aggiornare la documentazione agli atti.

- Appena ultimate le fasi di cantiere, si adottino tutti i necessari interventi a favore dell’immediato ripristino della naturalità per le aree temporaneamente alterate dalle opere.

TUTELA ARCHEOLOGICA

Tenuto conto che per l’intervento in argomento sono previste opere di scavo di lunghezza pari a ml 26.395,60 di cui ml 19.013,90 ricadenti nella Città Metropolitana di Genova e ml 7.381,70 nella provincia di Alessandria, a varia profondità (massima -1,40 m. dal p.c. attuale) per realizzazione di linea elettrica interrata MT con posa n. 1 cavidotto per alimentazione linea aerea situata in loc. Castellaro nel comune di Mongiardino Ligure (AL); la linea risulta essere completamente interrata ad eccezione di alcuni tratti esterni in spalla ad opere di attraversamento di corsi d’acqua;

Premesso che i lavori pubblici o di pubblica utilità come quello in esame, realizzati da un soggetto che rientra fra quelli indicati nell’art. 3 c. 1 lett. hh D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. come meglio specificato nel successivo art. 116 del citato Decreto, che comportino scavo in terreni non manomessi sono ordinariamente soggetti alla procedura di Verifica Preventiva dell’Interesse archeologico (VPIA) ai sensi dell’art. 25, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici) che prevede, ai fini dell’applicazione dell’art. 28 c. 4 D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., la presentazione alla Soprintendenza territorialmente competente del progetto di fattibilità, o di un suo stralcio, nonché di una relazione contenente gli esiti delle indagini archeologiche preliminari che costituiscono la fase prodromica del procedimento di VPIA finalizzate a consentire a questo Ufficio di valutare il potenziale impatto archeologico dell’opera; dette indagini debbono essere perentoriamente condotte dai soggetti in possesso delle qualificazioni indicate dalla norma sopra citata, allo scopo di prevenire – e ove possibile risolvere – le possibili interferenze dell’opera con il patrimonio archeologico.

Rilevato che la procedura di tutela archeologica preventiva sopra indicata si applica indipendentemente dalla localizzazione delle opere all’interno di aree a rischio archeologico indicate nei vigenti PRGC o all’interno delle areetutelate in seguito a provvedimenti di dichiarazione di interesse culturale (vincoli) ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 42/2004 s.m.i.;

Esaminata la documentazione progettuale e verificata l’assenza di tale relazione;

Considerato che negli archivi di questa Soprintendenza è conservata una relazione contenente gli esiti delle indagini archeologiche preliminari relativa al progetto di posa della rete di fibra ottica nel territorio comunale di Carrega Ligure, (...) dalla quale si prende atto del quadro archeologico in essa delineato che comprende anche parte del territorio comunale di Mongiardino Ligure, determinato dall’analisi dei dati bibliografici, cartografici, d’archivio e caratterizzato da scarse tracce di frequentazione antropica in epoca preistorica e protostorica e anche romana, testimoniate da rinvenimenti occasionali (schede nn. 15, 17) e attraversato da vari percorsi di collegamento con il litorale ligure che permangono in uso in età medievale. Nella stessa epoca sono databili alcune strutture fortificate (schede nn. 2, 16) e iniziarono a formarsi diversi abitati che oggi costituiscono il Comune di Carrega Ligure. In zona più prossima alle opere in progetto il toponimo Castellaro induce a ritenere la presenza di un insediamento fortificato d’altura di età preromana.

Considerati comunque i dati archeologici a oggi noti, per l’area interessata dalle opere in epigrafe si dispone di cari elementi di frequentazione antica e si ritiene altamente improbabile la presenza di stratificazione archeologica o di resti archeologici conservati in situ, l’Ufficio scrivente esprime una valutazione complessiva di potenziale archeologico (rischio archeologico assoluto) e rischio archeologico relativo (l’impatto archeologico dell’opera) di grado basso, in rapporto alle differenti tecniche di scavo applicate, alle profondità raggiunte e alle aree interessate dalle opere:

Tutto ciò premesso e considerato, questa Soprintendenza, ai sensi della normativa vigente e per quanto di competenza riguardo la tutela archeologica, **esprime parere favorevole** all'esecuzione delle opere come descritte nei citati elaborati progettuali.

Considerato tuttavia che non può essere del tutto esclusa la possibilità di individuare elementi di interesse archeologico nel corso delle operazioni di scavo, ritiene comunque opportuno raccomandare alla D.L. il rigoroso rispetto dell'art. 90 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. in caso di rinvenimenti fortuiti di strutture archeologiche o beni culturali in genere anche dubbi, mobili o immobili, a seguito dei quali è fatto obbligo della segnalazione entro ventiquattro ore a questo Ufficio, o al Sindaco o all'autorità di pubblica sicurezza, provvedendo nel frattempo alla conservazione temporanea di quanto ritrovato lasciandolo nelle condizioni e nel luogo in cui è stato rinvenuto, onde non incorrere nei reati e negli illeciti amministrativi di cui agli artt. 161, 164, 175 e 176 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. nonché degli artt. 635 e 733 del Codice Penale.”

-Nota di ENAC del 24.03.2023 prot. n. 37904, con cui si “..segnala in ogni caso che - in conformità alle vigenti procedure dell'Ente - ai fini delle valutazioni di competenza della Scrivente, il richiedente dovrà seguire le modalità previste dalla procedura pubblicata sul sito dell'Ente (www.enac.gov.it) al seguente indirizzo:

<https://www.enac.gov.it/aeroporti/infrastrutture-aeroportuali/ostacoli-e-pericoli-per-la-navigazione-aerea>

A tal fine dovrà essere utilizzata l'utility di pre-analisi per la verifica delle interferenze con le procedure strumentali di volo degli Aeroporti e le Building Restricted Areas (BRA) dei sistemi CNR (Comunicazione Navigazione Radar) di competenza di ENAV S.p.A., **ovvero dovrà essere consultato il documento “Verifica preliminare”** (disponibile all'indirizzo internet su indicato) effettuando le ulteriori verifiche ivi richieste al par. 1 punti b), c), d), f) (es.: prossimità aeroporti privi di procedure strumentali, prossimità avio/elisuperfici con dichiarazione di pubblica utilità, manufatti, ciminiere, antenne, tralicci/cavi di linea elettrica aerea di altezza uguale o superiore a 100 M sul terreno o 45 M sull'acqua, opere speciali, etc...).

Qualora dalle suddette verifiche preliminari non dovesse emergere un interesse aeronautico (in accordo al par. 2 - Fase Preliminare della Procedura), il richiedente potrà presentare all'Amministrazione competente un'asseverazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, redatta da un tecnico abilitato che - assumendo la responsabilità delle informazioni fornite - attesti l'esclusione motivata, dell'istanza dall'iter valutativo; in questo caso, la Scrivente non esprimerà pareri, considerando chiuso il procedimento per gli aspetti di competenza; si precisa che dall'esamina del documento “allegato B Corografie del 30/01/2023” ove risulta che il tracciato della linea elettrica aerea sulla cartografia idrografica regionale, prevede l'attraversamento di diverse vie d'acqua, pertanto il tecnico nell'asseverazione dovrà indicare l'altezza massima dei sostegni/pali del terreno e l'altezza massima dei cavi dal terreno e dall'acqua, per tutte le singole campate.

In ultimo occorre precisare alla Regione Piemonte, che ai sensi della Legge 241/90 art. 2 Commi 4 e 4bis, per le valutazioni di compatibilità ostacoli e pericoli per la navigazione aerea, secondo quanto stabilito dal Regolamento ENAC – “Individuazione dei termini dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Enac”, al seguente indirizzo:

[http://www.enac.gov.it/sites/default/files/allegati/2018-](http://www.enac.gov.it/sites/default/files/allegati/2018-Mag/Reg_individ_term_pro_ammvi_Ed2_bis.pdf)

[Mag/Reg_individ_term_pro_ammvi_Ed2_bis.pdf](http://www.enac.gov.it/sites/default/files/allegati/2018-Mag/Reg_individ_term_pro_ammvi_Ed2_bis.pdf), il termine per la conclusione del procedimento è di 120 giorni dalla data di ricevimento via PEC al protocollo ENAC dell'istanza”.

-Il Settore Rapporti con le Autonomie Locali, Elezioni e Referendum, Espropri – usi civici con nota prot. 19312 del 05.05.2023 “per quanto di competenza, rileva quanto segue:

- il Comune di Mongiardino Ligure (AL), rientra tra i comuni per i quali è stata accertata l'esistenza di usi civici, i quali sono stati assegnati a categoria ai sensi dell'art. 11 della legge 1766 del 16 giugno 1927;

- l'art. 78 comma 1 lettera b) del D.P.R. 616/1977 prevede che “..sono attribuite ai Comuni, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione, le funzioni amministrative in materia di [...] vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico..”;
- tutte le verifiche e le certificazioni circa la presenza, ovvero l'assenza, di aree gravate da uso civico sono reperibili presso gli archivi dei Comuni stessi e, previo appuntamento, presso il Commissariato Usi Civici del Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta - Tribunale di Torino in Corso Vittorio Emanuele II, 127 (per informazioni e/o appuntamenti tel. 011-4329504 mail: usicivici.torino@giustizia.it /PEC: usicivici.torino@giustiziacert.it) e devono riguardare tutti i terreni interessati dalle opere, comprese le aree di cantiere e le sue servitù;
- qualora le opere previste dal progetto dovessero interessare terreni vincolati, l'Amministrazione comunale interessata dovrà trasmettere apposita istanza (corredata dalla documentazione prescritta dal D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R) per l'autorizzazione al mutamento temporaneo di destinazione d'uso con concessione amministrativa di cui all'art. 6 comma 3 lett. a) della l.r. 29/2009;
- i terreni gravati da uso civico rientrano tra i beni d'interesse paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera h) del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e le autorizzazioni di competenza del Settore scrivente concernono unicamente la conformità con la normativa in materia di usi civici, non sostituendo in alcun modo eventuali autorizzazioni richieste dalle normative in materia paesaggistica.

Si rammenta infine che ove sia necessario il rilascio di una concessione amministrativa su terreni gravati da uso civico, ai sensi dell'art. 25 del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R, dovrà essere predisposto da parte del concessionario idoneo piano di ripristino ambientale, contenente il cronoprogramma attuativo degli interventi previsti, stimandone il valore e allegando apposita fideiussione bancaria o altra garanzia che possa intendersi equivalente”.

Considerato che, per le altre Amministrazioni che non hanno fatto pervenire le proprie determinazioni nei termini prescritti nella comunicazione di indizione e convocazione, ai sensi dell'art.14 bis c. 4 L. 241/1990 e s.m.i., la mancata comunicazione equivale ad assenso senza condizioni.

Vista la dichiarazione presente in atti della rispondenza della progettazione delle opere di cui trattasi alla normativa vigente in materia di linee elettriche.

Riscontrata la presenza in atti dell'Attestazione di conformità redatta dal procuratore p.t. della società richiedente, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 95 del D.Lgs n. 259/03-Codice delle Comunicazioni Elettroniche, come confermato dall'ufficio competente del MIMI, come sopra riportato.

Dato atto che il procedimento amministrativo *de quo* risulta strettamente connesso con quello pendente presso la Città Metropolitana di Genova; ravvisata la necessità di raccordo tra i relativi provvedimenti finali la presente determinazione verrà trasmessa alla Città Metropolitana di Genova per essere recepita quale parte integrante del proprio provvedimento conclusivo (DD n. 2092 del 21.09.2023).

Viste le integrazioni documentali prodotte come richieste dai sopramenzionati Enti.

Ritenuto di dover adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa la Conferenza dei Servizi Decisoria, svoltasi in forma semplificata ed in modalità asincrona.

Considerato che la conclusione del procedimento è avvenuta entro 180 giorni a decorrere dalla data di avvio dello stesso.

Tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933;

- Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
- DPCM 08.07.2003;
- D.Lgs. n. 330/2004;
- D.M. 29 Maggio 2008;
- l.r. n. 56 /1977 e s.m.i.;
- l.r. n. 3/2023 e le LL.GG.Naz.li 20.10.2022;
- l.r. n. 14/2014 e s.m.i.;
- l'art. 17 della l.r. 23/2008;
- VISTI gli esiti della Conferenza dei Servizi decisoria svoltasi in modalità semplificata e asincrona;
- Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

1. La conclusione positiva dei lavori della Conferenza dei Servizi Decisoria, svoltasi ai sensi degli artt. 14 c. 2 e 14-bis L. 241/90, in forma semplificata ed in modalità asincrona, come richiamato in narrativa, al fine di valutare il progetto, ad istanza della Società e-distribuzione SpA, per la costruzione ed esercizio di un' **“infrastruttura elettrica alla tensione di 15.000 V in località Castellaro del Comune di Mongiardino Ligure (AL)**, connessa all'infrastruttura energetica lineare costituita da cavi interrati in media tensione da Cabina Primaria “Busalla” a nuovo Centro Satellite Vobbia (GE) e successive diramazioni”.
2. Di adottare, ai sensi dell'art. 14 quater c. 1 della L. 241/90, i risultati della Conferenza dei Servizi Decisoria e, pertanto, viste le motivazioni indicate in premessa, di autorizzare la Società richiedente e-distribuzione SpA alla costruzione, gestione e all'esercizio dell'impianto elettrico del suddetto impianto.
3. Di specificare che, ai sensi dell'art. 14 quater c. 3, primo periodo, della L. 241/90, la presente determinazione è immediatamente efficace e da intendersi quale parte integrante della determinazione autorizzativa n. 2092 del 21.09.2023 resa dalla Città Metropolitana di Genova per l'infrastruttura energetica lineare connessa costituita da cavi interrati in media tensione da Cabina Primaria “Busalla” a nuovo Centro Satellite Vobbia (GE) e successive diramazioni.
4. La Società e-distribuzione SpA dovrà osservare tutte le prescrizioni progettuali e gestionali, nonché quelle contenute negli assensi, pareri, nulla osta allegati e riportati nella presente determinazione, meglio dettagliati in premessa.
5. Ai sensi del DPR 327/2001, la presente determinazione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità, urgenza ed inamovibilità delle opere occorrenti per la costruzione ed esercizio dello stesso.
6. La presente determinazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto approvato.

7. Le opere dovranno essere costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato all'istanza di autorizzazione, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di impianti elettrici.

8. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio, la e-distribuzione SpA dovrà fornire alle Amministrazioni autorizzanti apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti da DPCM 08.07.2003 e s.m.i..

9. La Società e-distribuzione SpA dovrà comunicare alle Amministrazioni interessate la data dell'entrata in esercizio delle opere.

10. La Società e-distribuzione SpA assume la piena responsabilità in riferimento ai diritti dei terzi, nonché agli eventuali danni comunque causati a persone o beni pubblici e privati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, restando le Amministrazioni indenni da qualsiasi azione o molestia.

11. Al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le piste di servizio eventualmente realizzate per l'esecuzione delle opere, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti.

12. La Società e-distribuzione SpA resta obbligata ad eseguire durante la costruzione ed esercizio dell'impianto tutte quelle nuove opere o modificazioni che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici o privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti e con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

13. Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico della Società e-distribuzione SpA.

14. Il Settore Tecnico regionale territorialmente competente è incaricato di accertare la rispondenza delle opere costruite a quanto progettato e prescritto e di redigere il certificato di collaudo, così come disposto al punto 3.1.03 del D.M. 21.03.1988 e s.m.i..

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di 60 o 120 giorni dalla sua notifica o piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1802B - Infrastrutture e pronto intervento)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe